

Circolare del Ministero del Tesoro 13 marzo 1992, n. 24

Legge 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1992)

PREMESSA

La legge 5-3-1990, n. 45 ha conferito ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la facoltà di ottenere, a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori per liberi professionisti, al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico correlato con tutti i periodi assicurativi.

Detta facoltà può essere esercitata anche dal libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti pubblici o privati.

Le facoltà previste dalla legge citata vanno a completare la disciplina in vigore sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7-2-1979, n. 29.

Con la presente circolare si ritiene necessario fornire disposizioni e chiarimenti sulla nuova disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, limitatamente agli aspetti riguardanti il settore statale e le aziende autonome dello Stato.

Con l'occasione si indicano le nuove modalità di versamento delle somme dovute dagli interessati che prescelgono il pagamento in unica soluzione, valide anche per coloro i quali hanno richiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della precedente legge 7-2-1979, n. 29. Inoltre, occorre tener presente che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 764 del 22-6-1988/7-7-1988, il calcolo della riserva matematica nei confronti dei dipendenti di sesso femminile deve essere effettuato mediante le tabelle previste per i dipendenti di sesso maschile.

Le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti sono le seguenti:

- Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti;
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
- *omissis* -

I destinatari della legge 5-3-1990, n. 45, sono:

- 1) i dipendenti pubblici che richiedano la ricongiunzione, nell'ordinamento statale cui sono iscritti all'atto della domanda, dei periodi assicurativi accreditati presso una o più forme di previdenza per liberi professionisti;
- 2) il libero professionista che, avendo prestato servizio presso lo Stato o le aziende autonome, intenda trasferire i periodi di contribuzione accreditati presso tali organismi verso la gestione cui è iscritto all'atto della domanda;
- 3) i superstiti dei predetti destinatari deceduti successivamente al 9 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge in argomento, che subentrano nelle posizioni giuridiche del dante causa.

È esclusa invece, per il libero professionista che ha compiuto l'età pensionabile, la possibilità alternativa di richiedere la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, nell'ordinamento del settore statale dove possa far valere almeno dieci anni di attività effettivamente esercitata, in quanto, con la cessazione del rapporto, presso le amministrazioni statali si verifica normalmente anche la definizione della posizione previdenziale o con l'applicazione obbligatoria della legge n. 322/1958 (1) o con l'attribuzione dell'indennità una tantum in luogo di pensione. Occorre altresì evidenziare che nel settore statale non esiste la possibilità della liquidazione del supplemento di pensione, dopo la concessione del trattamento di quiescenza.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi di che trattasi può essere esercitata una sola volta dal dipendente prima della cessazione dal servizio ovvero contestualmente alla cessazione stessa. Uniche deroghe a tale principio sancito con l'art. 3 della legge sono consentite:

- senza condizioni, quando l'interessato, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad effettiva attività lavorativa;
- a condizione che la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, successivi alla data da cui ha avuto effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al punto precedente, sia esercitata solo all'atto del pensionamento e nella gestione presso cui è stato accertato il precedente periodo assicurativo.

La finalità della legge 5-3-1990, n. 45, trova una tassativa limitazione nel disposto di cui all'art. 5, primo comma, della legge stessa il quale stabilisce che le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica sono quelle in vigore nella gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa purché i periodi complessivi di contribuzione non siano inferiori a trentacinque anni ovvero sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o, infine, qualora si verificchino le condizioni per la pensione di inabilità o di invalidità.

Per l'ordinamento pensionistico statale le limitazioni previste dal citato art. 5, primo comma, non influiscono sulla liquidazione, da parte delle amministrazioni competenti, del trattamento pensionistico spettante secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29-12-1973, n. 1092, nella legge 29-4-1976, n. 177 e nel decreto legge 29-1-1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25-3-1983, n. 79, in quanto i requisiti per

l'attribuzione della pensione di anzianità, alla quale viene fatto riferimento, corrispondono a quelli previsti dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

MODALITÀ DI RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione dei periodi assicurativi accreditati presso le casse ed enti di previdenza per i liberi professionisti va richiesta, in costanza di attività lavorativa, dai dipendenti che si trovano in servizio al 9-3-1990, data di entrata in vigore della legge n. 45, o che siano stati assunti successivamente.

I superstiti degli interessati possono esercitare la facoltà della ricongiunzione entro due anni dal decesso del dipendente, avvenuto in attività di servizio dopo il 9 marzo 1990.

Per l'attuazione della ricongiunzione di cui alla legge n. 45 del 1990, la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono a quella di destinazione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, con la maggiorazione dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La ricongiunzione ex art. 1 della legge avviene a titolo oneroso. Il personale interessato è tenuto, infatti, al pagamento di una somma risultante dalla differenza fra la riserva matematica - determinata in base all'art. 13 della legge 12-8-1962, n. 1338, con i criteri e i coefficienti stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19-2-1981 che ha modificato le tariffe approvate con il precedente decreto ministeriale 27-2-1964 - e le somme trasferite, per contributi ed interessi, dalle casse di previdenza per i liberi professionisti sino alla data della domanda.

I periodi assicurativi accreditati presso le predette casse sono valutati in anni, mesi e giorni ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico, mentre ai fini della misura di quest'ultimo la frazione superiore a quindici giorni viene considerata mese intero, quella pari o inferiore viene trascurata.

Ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono da considerare utili quelli che si riferiscono ad attività effettiva. In mancanza di questa, deve essere valutata la contribuzione di importo più elevato, mentre quella non considerata deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali, da parte della Cassa di previdenza per i liberi professionisti all'interessato, su sua richiesta.

Per quanto concerne le somme relative ai versamenti volontari non considerati, l'art.6 prevede che esse vadano a scomputo dell'onere risultante a carico del richiedente.

Relativamente al pagamento e alla eventuale rateazione delle somme dovute dagli interessati, l'art. 2 stabilisce che il pagamento stesso può essere effettuato in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti al periodo di cui è stata chiesta la ricongiunzione, con l'applicazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, riferito al periodo di dodici mesi che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

ADEMPIMENTI GESTIONALI E CRITERI DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

Per il trasferimento dei contributi accreditati nelle forme previdenziali di provenienza, la gestione presso cui si vuole accentrare la posizione assicurativa chiede alle gestioni interessate, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, gli elementi utili per la costituzione di tale posizione. Queste ultime debbono provvedere alla comunicazione dei predetti elementi entro novanta giorni dalla richiesta.

La comunicazione all'interessato circa l'ammontare dell'onere a suo carico e le possibili rateizzazioni dovrà essere inviata, a cura della gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, l'interessato deve versare alla gestione di destinazione l'intera somma richiesta o almeno la parte corrispondente alle prime tre rate. Qualora si voglia rateizzare l'importo, il richiedente deve presentare, entro lo stesso termine, apposita domanda. In mancanza del versamento di cui sopra o dell'istanza di rateazione, si intende che l'interessato abbia rinunciato alla ricongiunzione.

Il versamento anche di sole tre rate dell'importo complessivamente dovuto produce come effetto l'irrevocabilità della domanda a suo tempo presentata.

L'Amministrazione, appena ricevuto il versamento della somma sopracitata o la domanda di rateazione di cui all'art. 2, terzo comma, della legge n. 45, predisporrà il conseguente provvedimento formale di sottoporre alle consuete verifiche degli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

La richiesta di trasferimento dei contributi dovrà essere effettuata appena registrato il provvedimento. Gli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione, di pertinenza delle gestioni previdenziali di provenienza, vanno trasferiti secondo i seguenti criteri:

- i contributi obbligatori o volontari debbono essere maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale viene effettuato il trasferimento;
- le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

- per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento deve essere effettuato anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

Si ricorda che il trasferimento delle somme, a mente dell'art. 4 della legge, va effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta e che, in caso di ritardo del trasferimento stesso, l'importo complessivo della contribuzione deve comprendere la maggiorazione dell'interesse annuo al tasso del sei per cento da calcolare dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

In caso di pagamento rateale, le somme dovute dai dipendenti a titolo di riserva matematica dovranno essere trattenute a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento formale di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Nel caso venga prescelto il pagamento in unica soluzione delle somme dovute, il versamento delle stesse deve essere effettuato, a mezzo di bollettino modello ch-8-quarter con l'indicazione del capo, del capitolo di entrata e della causale (capo X, cap. 3352, «Versamenti effettuati per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali»), sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria territorialmente competente, il cui numero è indicato nell'unito elenco (allegato 2).

Tale procedura deve essere seguita anche per il versamento delle somme risultanti dovute dai richiedenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7-2-1979, n. 29.

Conseguentemente le istruzioni impartite con la circolare n. 21 del 28-3-1981 vanno modificate nei sensi sopraindicati. Ciò in quanto la Banca d'Italia - Amministrazione centrale, ha rappresentato l'esigenza, per problemi operativi e contabili, che i versamenti effettuati ai sensi della legge n. 29/1979 siano localizzati presso la Tesoreria nella cui provincia ha sede l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio.

DETERMINAZIONE DELLA RISERVA MATEMATICA

La legge n. 45 del 1990 non ha previsto, ai fini del calcolo della quota di pensione da corrispondere per la determinazione della riserva matematica, nei casi di ricongiunzione nell'ordinamento pensionistico statale, l'aliquota di riferimento da applicare sulla retribuzione annua pensionabile, come stabilito dall'art. 4 della legge 7-7-1980, n. 288, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori di cui alla legge 7-2-1979, n. 29. Pertanto, per consentire l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, nell'ordinamento statale, ai lavoratori che siano iscritti in forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è necessario, ai fini della determinazione della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, applicare sulla retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento, identica a quella utilizzata per i casi di ricongiunzione di cui alla citata legge n. 29.

Dopo aver determinato la quota pensionabile da ricongiungere, sulla stessa vanno poi applicati i coefficienti relativi al personale maschile di cui all'art. 13 della legge 12-8-1962, n. 1338, come modificati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19-2-1981.

La base di calcolo della quota di pensione oggetto della ricongiunzione è costituita dagli interi emolumenti pensionabili spettanti alla data di presentazione della domanda, compresa la tredicesima mensilità. Dalla base di calcolo va esclusa l'indennità integrativa speciale.

Ciò premesso, per determinare in concreto la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, occorre applicare sulla predetta retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento per ogni anno da ricongiungere. Per le frazioni di anno, l'aliquota stessa si applica in ragione di un dodicesimo per ciascun mese, considerando mese intero le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando quelle pari o inferiori. Per individuare più agevolmente l'aliquota complessiva da applicare nei singoli casi potrà essere utilizzata l'unita tabella (allegato 3).

Qualora con l'aggiunta dei periodi da trasferire, il servizio complessivo utile a pensione superi, alla data della domanda, l'anzianità di servizio richiesta per conseguire il massimo della pensione, i periodi suddetti vanno considerati limitatamente alla parte del periodo effettivamente utile per il raggiungimento di tale massimo di anzianità. Resta inteso, però che la ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi o periodi prestati con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti e che l'intero importo dei contributi da trasferire va in ogni caso a scomputo dell'onere a carico dell'interessato.

Nel caso in cui al ricongiunzione venga richiesta dai superstiti dei dipendenti deceduti dopo il 9 marzo 1990, in costanza di attività di servizio, alla quota di pensione calcolata con i criteri sopraindicati, con riferimento alla data del decesso, si applicano le aliquote di reversibilità previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29-2-1973, n. 1092.

Per le pensioni ripartite fra più compartecipi, determinate le singole quote della pensione indiretta da ricongiungere, l'onere globale a carico del gruppo di superstiti va ripartito fra di esse in proporzione alle predette quote di pensione. In particolare, per i richiedenti che presentino la domanda in attività di servizio, vanno applicate le seguenti tabelle:

- Sezione 1-M per il personale di sesso maschile e femminile con anzianità contributiva inferiore o pari a 15 anni;
- Sezione 1 bis-M per il personale di sesso maschile e femminile con anzianità contributiva superiore a 15 anni;
- Sezione 3VM per l'acquisizione di pensione immediata nei casi di domanda di ricongiunzione, da parte del personale maschile e femminile, contestuale alla cessazione dal servizio.

In caso di domanda presentata dai superstiti, si applicano le seguenti tabelle:

- Sezione 4-W per coniuge superstite solo;
- Sezione 5-SIM per superstiti solo inabile, quale orfano maggiorenne, collaterale o genitore;
- Sezione 6-K-M per orfano di età inferiore a 21 anni, o per orfano maggiorenne studente universitario;
- Sezione 8-WK per coniuge superstiti con orfani di età inferiore a 21 anni o con orfani studenti universitari;
- Sezione 9-MIK per gruppo di orfani uno dei quali inabile;
- Sezione 10-KK bis per gruppo di due orfani di età inferiore ai 21 anni o uno ovvero entrambi studenti universitari.

Una volta determinata la riserva matematica, dal suo importo va detratto l'ammontare dei contributi relativi ai periodi da ricongiungere tenendo presente sia le modalità riguardanti la ricongiunzione che i criteri di trasferimento della contribuzione, come chiarito in precedenza.

Per la ricongiunzione nelle gestioni obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti si rinvia alle modalità previste per l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici il contenuto della presente circolare.

- omissis -

Nota

- (1) La legge 02/4/1958, n. 322, concerne norme sulla ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Sezione di tesoreria	Numero del c.c.p.	Sede C.C.S.B.
Agrigento	206920	Palermo
Alessandria	1156	Novara
Ancona	3632	Ancona
Aosta	107110	Torino
Arezzo	1529	Firenze
Ascoli Piceno	1610	Ancona
Asti	106146	Torino
Avellino	15849839	Napoli
Bari	203703	Bari
Belluno	11049327	Venezia
Benevento	150821	Napoli
Bergamo	11573243	Milano
Bologna	2444	Bologna
Bolzano	218396	Trento
Brescia	11360252	Brescia
Brindisi	1727	Lecce
Cagliari	5082	Cagliari
Caltanissetta	205930	Palermo
Campobasso	152868	Napoli
Caserta	3830	Napoli
Catania	4952	Catania
Catanzaro	237883	Reggio Calabria
Chieti	4663	Pescara
Como	4226	Como
Cosenza	234872	Reggio Calabria
Cremona	5462	Brescia
Cuneo	1123	Torino
Enna	202942	Palermo
Ferrara	203448	Bologna
Firenze	5512	Firenze
Foggia	150714	Bari

Forlì	5470	Bologna
Frosinone	207035	Roma
Genova	1172	Genova
Gorizia	4598	Udine
Grosseto	1586	Livorno
Imperia	205187	Genova
Isernia	154864	Pescara
L'aquila	202671	Roma
La Spezia	202192	Genova
Latina	217042	Roma
Lecce	1735	Lecce
Livorno	4572	Livorno
Lucca	2550	Livorno
Macerata	3616	Ancona
Mantova	4465	Brescia
Massa	2543	Livorno
Matera	151753	Bari
Messina	3988	Catania
Milano	3251	Milano
Modena	5413	Bologna
Napoli	3814	Napoli
Novara	1289	Novara
Nuoro	7088	Cagliari
Oristano	17760091	Cagliari
Padova	2352	Venezia
Palermo	4903	Palermo
Parma	1438	Parma
Pavia	167270	Milano
Perugia	6064	Perugia
Pesaro	7633	Ancona
Pescara	205658	Pescara
Piacenza	2436	Parma
Pisa	2568	Livorno
Pistoia	2519	Firenze
Pordenone	231597	Udine
Potenza	4853	Salerno
Ragusa	1974	Catania
Ravenna	8482	Bologna
Reggio Calabria	217893	Reggio Calabria
Reggio Emilia	3434	Parma
Rieti	208025	Perugia
Roma - Via dei Mille	871012	Roma
Rovigo	1453	Venezia
Salerno	20403846	Salerno
Sassari	6080	Cagliari
Savona	9175	Genova
Siena	5431	Firenze
Siracusa	1966	Catania
Sondrio	213231	Como
Taranto	1743	Lecce
Teramo	5660	Pescara
Terni	2055	Perugia
Torino	6106	Torino
Trapani	202911	Palermo
Trento	238386	Trento
Treviso	1313	Venezia
Trieste	233346	Trieste
Udine	1339	Udine
Varese	11143211	Varese
Venezia	3301	Venezia
Vercelli	174136	Novara
Verona	206375	Verona
Vicenza	12225363	Verona
Viterbo	207019	Roma

ALLEGATO 3

TABELLA DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE DA APPLICARE PER LA RICONGIUNZIONE
DI PERIODI ASSICURATIVI A FINI PREVIDENZIALI

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2,1667	2,3333	2,5	2,6667	2,8333	3	3,1667	3,3333	3,5	3,6667	3,8333
2	4	4,1667	4,3333	4,5	4,6667	4,8333	5	5,1667	5,3333	5,5	5,6667	5,8333
3	6	6,1667	6,3333	6,5	6,6667	6,8333	7	7,1667	7,3333	7,5	7,6667	7,8333
4	8	8,1667	8,3333	8,5	8,6667	8,8333	9	9,1667	9,3333	9,5	9,6667	9,8333
5	10	10,1667	10,3333	10,5	10,6667	10,8333	11	11,1667	11,3333	11,5	11,6667	11,8333
6	12	12,1667	12,3333	12,5	12,6667	12,8333	13	13,1667	13,3333	13,5	13,6667	13,8333
7	14	14,1667	14,3333	14,5	14,6667	14,8333	15	15,1667	15,3333	15,5	15,6667	15,8333
8	16	16,1667	16,3333	16,5	16,6667	16,8333	17	17,1667	17,3333	17,5	17,6667	17,8333
9	18	18,1667	18,3333	18,5	18,6667	18,8333	19	19,1667	19,3333	19,5	19,6667	19,8333
10	20	20,1667	20,3333	20,5	20,6667	20,8333	21	21,1667	21,3333	21,5	21,6667	21,8333
11	22	22,1667	22,3333	22,5	22,6667	22,8333	23	23,1667	23,3333	23,5	23,6667	23,8333
12	24	24,1667	24,3333	24,5	24,6667	24,8333	25	25,1667	25,3333	25,5	25,6667	25,8333
13	26	26,1667	26,3333	26,5	26,6667	26,8333	27	27,1667	27,3333	27,5	27,6667	27,8333
14	28	28,1667	28,3333	28,5	28,6667	28,8333	29	29,1667	29,3333	29,5	29,6667	29,8333
15	30	30,1667	30,3333	30,5	30,6667	30,8333	31	31,1667	31,3333	31,5	31,6667	31,8333
16	32	32,1667	32,3333	32,5	32,6667	32,8333	33	33,1667	33,3333	33,5	33,6667	33,8333
17	34	34,1667	34,3333	34,5	34,6667	34,8333	35	35,1667	35,3333	35,5	35,6667	35,8333
18	36	36,1667	36,3333	36,5	36,6667	36,8333	37	37,1667	37,3333	37,5	37,6667	37,8333
19	38	38,1667	38,3333	38,5	38,6667	38,8333	39	39,1667	39,3333	39,5	39,6667	39,8333
20	40	40,1667	40,3333	40,5	40,6667	40,8333	41	41,1667	41,3333	41,5	41,6667	41,8333
21	42	42,1667	42,3333	42,5	42,6667	42,8333	43	43,1667	43,3333	43,5	43,6667	43,8333
22	44	44,1667	44,3333	44,5	44,6667	44,8333	45	45,1667	45,3333	45,5	45,6667	45,8333
23	46	46,1667	46,3333	46,5	46,6667	46,8333	47	47,1667	47,3333	47,5	47,6667	47,8333
24	48	48,1667	48,3333	48,5	48,6667	48,8333	49	49,1667	49,3333	49,5	49,6667	49,8333
25	50	50,1667	50,3333	50,5	50,6667	50,8333	51	51,1667	51,3333	51,5	51,6667	51,8333
26	52	52,1667	52,3333	52,5	52,6667	52,8333	53	53,1667	53,3333	53,5	53,6667	53,8333
27	54	54,1667	54,3333	54,5	54,6667	54,8333	55	55,1667	55,3333	55,5	55,6667	55,8333
28	56	56,1667	56,3333	56,5	56,6667	56,8333	57	57,1667	57,3333	57,5	57,6667	57,8333
29	58	58,1667	58,3333	58,5	58,6667	58,8333	59	59,1667	59,3333	59,5	59,6667	59,8333
30	60	60,1667	60,3333	60,5	60,6667	60,8333	61	61,1667	61,3333	61,5	61,6667	61,8333
31	62	62,1667	62,3333	62,5	62,6667	62,8333	63	63,1667	63,3333	63,5	63,6667	63,8333
32	64	64,1667	64,3333	64,5	64,6667	64,8333	65	65,1667	65,3333	65,5	65,6667	65,8333
33	66	66,1667	66,3333	66,5	66,6667	66,8333	67	67,1667	67,3333	67,5	67,6667	67,8333
34	68	68,1667	68,3333	68,5	68,6667	68,8333	69	69,1667	69,3333	69,5	69,6667	69,8333
35	70	70,1667	70,3333	70,5	70,6667	70,8333	71	71,1667	71,3333	71,5	71,6667	71,8333